



DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

PER AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI (OPZIONALE) E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (OPZIONALE) RIGUARDANTE I LAVORI DI "ADEGUAMENTO DEL COMPARTO DI FILTRAZIONE TERZIARIA CON AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI MONZA"

PREMESSE

Con Provvedimento assunto nella seduta del 25.09.2025, il Consiglio di Amministrazione di Brianzacque s.r.l. (di seguito "**Brianzacque**" o "**Stazione Appaltante**") ha deliberato di affidare l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori (opzionale) e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (opzionale) riguardante i lavori di "Adeguamento del comparto di filtrazione terziaria con aggiornamento tecnologico presso l'impianto di depurazione di Monza".

L'affidamento in appalto avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "**Codice**") e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice.

I servizi oggetto della presente procedura prevedono l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia "**BIM**").

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo www.ariaspa.it.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio in affidamento è Monza, via Enrico Fermi n. 105 [ITC4D].

CIG: B89EE0B693

CUP: G55H25000100005

CPV: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria

Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. Sara Lorenzini

ARTICOLO 1 - PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 Piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" e relativi aggiornamenti.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento denominato "Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel" e relativi aggiornamenti, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

ARTICOLO 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Il presente Disciplinare di gara e i relativi allegati:
 - Modello 1 – Domanda di partecipazione
 - Modello 2 – Dichiarazione sostitutiva
 - Modello 3 – Modello offerta tecnica
 - Modello 4 – Dichiarazione di offerta economica
 - Modello 5 - Attestazione di avvenuto sopralluogo
- 3) DGUE (Request)
- 4) Patto di integrità
- 5) Schema Disciplinare d'Incarico
- 6) Determinazione corrispettivi
- 7) Elaborati Progetto Definitivo

Tutta la documentazione di gara, amministrativa e tecnica, è disponibile sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet www.ariaspa.it. Si specifica che, presso gli uffici di Brianzacque, è comunque posto in visione l'originale della documentazione di gara.

Si precisa che Brianzacque è una società a partecipazione pubblica totalitaria, operante come impresa pubblica nell'ambito dei settori speciali in qualità di affidatario del Servizio Idrico Integrato di Monza e Brianza. Il bando relativo all'indizione della presente procedura di gara è stato redatto tramite compilazione del formulario di settori ordinari in quanto la scheda messa a disposizione dalla piattaforma di eProcurement di

ARIA s.p.a., utilizzata da Brianzacque, alla data di pubblicazione del bando non consentiva la compilazione del formulario relativo alle procedure aperte dei settori speciali.

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro il giorno **03.11.2025** ore **12.00**, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sintel riservata alle richieste di chiarimenti (interfaccia “Dettaglio” relativa alla presente procedura - Sezione “Comunicazioni procedura”), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti oltre il predetto termine.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante funzionalità “Documentazione di gara”, presente sulla piattaforma Sintel nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malf funzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 66, comma 1, lettere a) e g) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto per motivi di efficienza ed economicità oltre che per esigenze di omogeneità gestionale, dovendo essere assicurata la medesima metodologia di esecuzione di tutte le attività dedotte in appalto.

L'appalto ha per oggetto l’incarico di *Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione Lavori (opzionale) e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione (opzionale), riguardante i lavori di “Adeguamento del comparto di filtrazione terziaria con aggiornamento tecnologico presso l’impianto di depurazione di Monza”.*

E' altresì compresa nell'appalto l'eventuale attività relativa alle indagini propedeutiche alla progettazione delle opere, in particolare le opere civili il cui adeguamento sarà necessario al fine di aggiornare e potenziare il comparto di filtrazione terziaria.

Il progetto include la digitalizzazione del comparto di filtrazione terziaria nel suo complesso (filtri da sostituire e filtri esistenti) attraverso la realizzazione dei P&ID e il modello BIM secondo lo standard documentale di Brianzacque.

L'importo complessivo a base di gara, al netto di oneri previdenziali, assistenziali ed IVA è pari a € 673.385,87 (euro seicentoseptantatremilatrecentottantacinque virgola ottantasette), di cui € 126.184,61 (euro centoventiseimilacentottantaquattro virgola sessantuno) per spese ed oneri accessori

Tabella 1

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	71330000-0	€ 236.409,97
Direzione lavori (opzionale)	71330000-0	€ 212.727,72
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (opzionale)	71330000-0	€ 48.318,00
Compenso integrativo per adozione metodologia BIM	71330000-0	€ 49.745,57
Spese ed oneri accessori		€ 126.184,61
Importo totale a base di gara, comprensivo di spese ed accessori		€ 673.385,87

In conformità all'art. 8, co. 2 e all'art. 41, comma 15 del Codice, l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da "Schema di determinazione dei corrispettivi" qui allegato.

Tenuto conto che i servizi oggetto della presente procedura prevedono l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM), come risulta dalla Tabella 1 sopra riportata, il compenso è maggiorato del 10% sul complessivo di calcolo degli onorari e prima dell'applicazione della percentuale relativa alle spese e oneri accessori, secondo quanto previsto dall'allegato I.13, art. 2, comma 5, al Codice. Gli importi di tabella 1 sono dunque comprensivi della maggiorazione dovuta all'utilizzo della tecnologia BIM.

Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari.

Il corrispettivo del servizio è determinato a "corpo" e s'intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'appalto a regola d'arte, in ogni suo elemento prestazionale.

Fermo quanto sopra, qualora risulti necessario adeguare gli elaborati progettuali tenendo conto della necessità di progettare nuove e ulteriori opere afferenti all'oggetto dell'incarico originariamente conferito ma in esso non incluse, e a condizione che tali nuove lavorazioni non siano riconducibili alle originarie finalità e funzionalità dell'opera già oggetto dell'incarico, nonché al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto ad adeguamento secondo la tariffa professionale e le condizioni economiche offerte in sede di gara dall'appaltatore.

L'espletamento dell'incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008.

In considerazione della natura intellettuale del servizio, non sussistono costi della manodopera.

Brianzacque riconosce all'Appaltatore il corrispettivo contrattuale determinato secondo quanto previsto dai documenti di gara e secondo quanto risultante dall'offerta aggiudicataria.

Brianzacque provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore dopo la verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore, nei termini di legge dalla data di ricevimento delle fatture riscontrate regolari.

L'appalto è eseguito nel rispetto delle condizioni, e secondo tutte le prestazioni, stabilite dal Disciplinare d'Incarico e di quanto previsto dall'offerta risultata aggiudicataria.

L'appalto è finanziato con risorse interne alla Stazione Appaltante, derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato introitata da Brianzacque.

Si precisa sin d'ora che, in applicazione del principio relativo all'equo compenso conformemente agli art. 8, co. 2 e 41, co. 15-bis del Codice, l'importo totale a base di gara (pari a complessivi € 673.385,87, al netto di IVA e oneri previdenziali):

- **per il 65% (pari a € 437.700,82)** assume la forma di un **prezzo fisso**, secondo quanto previsto dall'art. 108, co. 5 del Codice;
- **per il 35% (pari a € 235.685,05)** può essere **assoggettato a ribasso** in sede di presentazione delle offerte economiche.

Le prestazioni richieste in affidamento relativamente alle opere in progetto sono altresì di seguito descritte.

A. PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

- Relazioni generali e tecniche, planimetrie, elaborati grafici (P&ID E BIM della sezione nel suo complesso, automazione comprensiva di integrazione nell'impianto esistente);
- Calcolo delle strutture e degli impianti;
- Rilievi dei manufatti;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Studio di fattibilità ambientale e inserimento urbanistico;
- Progettazione integrale e coordinata, integrazione delle prestazioni specialistiche;
- Elenco prezzi unitari, computo metrico estimativo, quadro economico di progetto;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto, cronoprogramma;
- Capitolato informativo;
- Disciplinare descrittivo e prestazionale;
- Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della progettazione;
- Supporto al RUP per la verifica del progetto.

Con riguardo alle **indagini propedeutiche alla progettazione**, si segnala che l'operatore economico aggiudicatario dovrà consegnare un elenco delle indagini ritenute necessarie, in conformità alla legge. **L'esecuzione di tutte le indagini è gestita dall'operatore economico aggiudicatario, ma resta a carico della Stazione Appaltante.**

B. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Predisposizione del PSC e di tutti gli elaborati tecnici necessari;
- Redazione del fascicolo tecnico dell'opera;

- Effettuare sopralluoghi e individuare le interferenze con l'impianto esistente;
- Indicazioni di progettazione antincendio;
- Computo metrico estimativo analitico dei costi di sicurezza;
- Predisporre una documentazione fotografica dello stato di fatto;
- Coordinamento con il gruppo di progettazione.

C. DIREZIONE LAVORI (opzionale)

- Direzione Lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione materiali impiegati;
- Liquidazione, rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile;
- Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (direttore operativo e ispettore di cantiere);
- Variante del progetto in corso d'opera;
- Contabilità dei lavori a corpo;
- Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione;
- Redazione degli as built;
- Stesura verbali (es. coordinamento, conformità);
- Verifica e controllo del corretto smaltimento dei rifiuti prodotti;
- Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento della Direzione Lavori.

D. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (opzionale)

- Coordinamento della sicurezza in esecuzione;
- Revisione e aggiornamento del PSC;
- Controllare il rispetto dei piani di sicurezza delle imprese esecutrici;
- Verificare presenza in cantiere di personale autorizzato;
- Verifica dell'idoneità dei POS;
- Redazione e aggiornamento della notifica preliminare;
- Supporto al RUP per la supervisione e coordinamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione

L'Appaltatore è tenuto a svolgere tutte le prestazioni prevedendo l'impiego di **strumenti elettronici di modellazione BIM** per l'edilizia e le infrastrutture secondo quanto previsto dal D.M. 1 dicembre 2017 n. 560 (così come modificato dal d.m. MIMS 2 agosto 2021, n. 312).

Brianzacque si riserva di attivare i servizi di Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione laddove sussistano i presupposti e i requisiti di legge. Brianzacque potrà attivare i servizi **in via opzionale**, e sarà oggetto di uno o più successivi ordini di avvio della prestazione, senza che nulla possa essere eccepito e preteso al riguardo dall'aggiudicatario.

Tali attività sono eseguite nel rispetto delle condizioni, e secondo tutte le prestazioni, stabilite dal Disciplinare d'Incarico.

Tabella 2 – Categorie, ID e tariffe

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie (€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	Strutture o parti di strutture in cemento armato – Verifiche strutturali relative – Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.	0,95	467.857,60 €	8,39454133%
IMPIANTI	IB.07	Gli impianti precedentemente esposti quando siano di complessità particolarmente rilevante o comportanti rischi e problematiche ambientali molto rilevanti	0,75	3.571.803,60 €	5,39246158%
IMPIANTI	IA.03	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.	1,15	68.302,30 €	14,64731628%

3.1 Durata

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nei termini specificati all'art. 4 del relativo "Schema di disciplinare d'incarico"

3.2 Modifica del contratto in fase di esecuzione

1. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: Brianzacque si riserva altresì la facoltà di richiedere eventuali aumenti o diminuzioni delle prestazioni, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Tenuto conto dell'importo massimo del quinto d'obbligo (pari a € 134.677,17), in caso di variazioni in aumento, il valore globale stimato dell'appalto è pari a € 808.063,04 oltre IVA e oneri previdenziali.

2. Revisione prezzi: Con riguardo alle attività opzionali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, a decorrere dal secondo anno di avvio di dette attività opzionali, ai sensi dell'art. 60, comma 2, del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto si dovesse verificare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La variazione del costo dei servizi di ingegneria suddetta verrà determinata sulla base dei pertinenti indici di cui all'art. 60, co. 3, lett. b) del Codice e all'art. 10 dell'Allegato II-bis del Codice, come pubblicati ai sensi dell'art. 60, co. 4-bis del Codice. Si applica l'Allegato II.2-bis del Codice, Sezione III.

La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento degli indici di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'Allegato II-bis al Codice, la Stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati in coerenza con le modalità di cui al comma 1, da applicare alle prestazioni da eseguire.

La procedura di revisione prezzi non si applica alle prestazioni contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Fuori dai casi di cui ai precedenti commi, non è ammesso alcun adeguamento all'inflazione e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice civile. Sono fatte salve eventuali disposizioni normative sopravvenute a carattere imperativo.

3. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, ai sensi l'art. 121 del Codice, va valutata di volta in volta dalla Stazione Appaltante.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'articolo 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare, sono ammessi a partecipare:

- a) liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b) società tra professionisti;
- c) società di ingegneria;
- d) prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) e h) del presente elenco;
- g) consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;
- i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d) e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lettera f) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi stabili che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: "FVOE").

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'articolo 99 del Codice e dell'articolo 40 dell'Allegato II.12, la verifica del possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria, avviene attraverso il FVOE di cui all'articolo 24 del Codice.

Il concorrente è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I partecipanti devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'Allegato II.12 del Codice come di seguito dettagliati.

Ai sensi dell'articolo 66 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti dal bando di gara anche nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti speciali:

Requisiti del concorrente

a) Possesso dei requisiti di cui alla parte V dell'Allegato II.12 al Codice

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del Gruppo di lavoro

Per l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto, è richiesta una struttura operativa minima composta almeno dalle seguenti professionalità personalmente responsabili, nominativamente indicate in sede di presentazione dell'offerta, in possesso dei requisiti di seguito elencati:

punto	FIGURA RICHIESTA
1	n. 1 Coordinatore e responsabile delle attività di progettazione esecutiva (Project Manager)
2	n. 1 Responsabile della redazione del progetto processo meccanico/idraulico
3	n. 1 Responsabile della redazione del progetto civile/strutturale
4	n. 1 Responsabile della redazione del progetto automazione
5	n. 1 Responsabile del processo BIM

6	n. 1 Direttore Lavori (DL)
7	n. 1 Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE)
8	n. 1 Direttore Operativo (DO)

Requisiti

c) Per i professionisti che espletano l'incarico oggetto dell'appalto: Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto dei soggetti personalmente responsabili dell'incarico.

Per il professionista di cui al punto 1, Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

Per il professionista di cui al punto 2, Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

Per il professionista di cui al punto 3, Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

Per il professionista di cui al punto 4, Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

Per il professionista di cui al punto 6, Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

Per il professionista di cui al punto 7, Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

Per il professionista di cui al punto 8, Laurea Magistrale/Specialistica in Ingegneria o Architettura, iscritto da almeno 5 anni al relativo albo professionale;

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

d) Per il professionista che espleta l'incarico di CSE: oltre all'iscrizione negli appositi albi previsti per l'esercizio dell'incarico ai sensi della precedente lett. c), possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

e) Per la figura professionale BIM: Tecnico in possesso di diploma o Laurea in Architettura o Ingegneria ed iscritto al relativo albo professionale, con almeno 2 anni di esperienza documentata nei processi BIM e certificato BIM Manager ai sensi della norma UNI 11337.

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

I raggruppamenti temporanei devono, inoltre, prevedere la presenza di un progettista, **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice.

Fatto salvo quanto indicato nel successivo periodo, è possibile che alcune professionalità coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto responsabile, fermo restando che, in tal caso, prima della stipula del contratto, dovrà essere indicato il soggetto referente (Responsabile rappresentante) nei confronti della Stazione Appaltante.

N.B. Ai sensi dell'art. 114, co. 4, del Codice, il direttore dei lavori, o altro componente dell'ufficio di direzione dei lavori, non può svolgere anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Indipendentemente dalla natura giuridica dell'operatore economico partecipante alla gara, l'incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di offerta, con specificazione delle rispettive qualificazioni professionali necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente.

Il nominativo, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati e il possesso dei requisiti richiesti per i componenti del gruppo di lavoro attengono soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa o, in caso di ricorso all'avvalimento, ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione delle prestazioni.

Il gruppo di lavoro deve essere dichiarato all'interno del modello 1_ "domanda di partecipazione" di cui al punto 15.1, in cui devono essere riportati il nominativo di tali componenti e devono essere dichiarati i dati relativi al possesso dei requisiti di cui all'art. 6.1, lett. da c) a f), del presente Disciplinare, nonché la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

Copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad **€ 2.500.000,00**, o impegno ad acquisirla in caso di aggiudicazione.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- 1) aver effettuato, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria**, svolti anche per committenti privati, relativi a lavori appartenenti alle categorie: **S03, IB07, IA03** ed il cui importo complessivo non sia inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.
- 2) aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, servizi attinenti al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e direzione lavori**, svolti anche per committenti privati, relativi a lavori appartenenti alle categorie: **S03, IB07, IA03** ed il cui importo complessivo non sia inferiore all'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella 3

Categorie e ID Opere	Classi e Categoria (corrispondenza I. 143/49)	Grado di complessità	Importo (€)
Strutture S.03		0,95	467.857,60 €
Impianti IB.07		0,75	3.571.803,60 €
Impianti IA.03		1,15	68.302,30 €

Per la categoria Strutture ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria Impianti ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare se tali attività per opere analoghe si riferiscono alle seguenti ID di Opere: IA.01 o IB.07; IA.03 o IA.04.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Tra i servizi valutabili sono ricompresi contratti che abbiano ad oggetto servizi di ingegneria e architettura. Sono considerati pertanto "contratti analoghi", incarichi di progettazione e direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori ovvero di solo coordinamento per la sicurezza, compresi eventuali servizi accessori (ad es: collaudo). Non sono considerati analoghi i servizi di verifica della progettazione.

I servizi valutabili ai sensi del presente paragrafo sono quelli eseguiti nei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva la mancata realizzazione dei lavori cui i servizi si riferiscono.

In ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice i requisiti del giovane professionista che partecipi come componente del raggruppamento non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

6.4 Indicazioni sui requisiti speciali nei Raggruppamenti temporanei, Consorzi ordinari, Aggregazione di Imprese di Rete, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 66 comma 1 lettera f) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti indicati nella Parte V dell'Allegato II.12 al Codice, di cui al **punto 6.1 lett. a)** del presente Disciplinare, devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al **punto 6.1 lett. b)** del presente Disciplinare deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di un **giovane professionista**, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione ai sensi dell'art. 39 dell'Allegato II.12 al Codice.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. c)** del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. d)** del presente Disciplinare, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il requisito di cui ai **punto 6.1 lett. e)** del presente Disciplinare deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come Responsabile del processo BIM.

Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al **punto 6.2** del presente Disciplinare deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al **punto 6.3** del presente Disciplinare richiesto per ciascuna delle categorie e ID della tabella ivi riportata deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

In ogni caso, resta fermo l'obbligo da parte di ciascun componente del raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei Consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE

I requisiti indicati nella parte V dell'allegato II.12 di cui al **punto 6.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui al **punto 6.1 lett. b)** del presente Disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. c)** del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. d)** del presente Disciplinare, relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008, è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Il requisito di cui ai **punto 6.1 lett. e)** del presente Disciplinare deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come Responsabile del processo BIM.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria di cui ai **punti 6.2 e 6.3** del presente Disciplinare sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ARTICOLO 7 - AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La Stazione Appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale, e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti di cui al **punto 6.1 lett c) e seguenti** (relativi alla figura professionale del Gruppo di Lavoro) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tali requisiti sono richiesti ai sensi dell'art. 104 co. 3. In tal caso l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal precedente punto 5 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al precedente punto 6 del presente Disciplinare oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ARTICOLO 8 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Almeno il 20 % delle prestazioni subappaltabili è riservata alle PMI. L'operatore economico può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappalto non è consentito per l'attività di progettazione relativa alle opere principali dell'intervento da progettare (S.03, IB.07, IA.03), la quale dovrà essere svolta direttamente dall'operatore economico aggiudicatario in ragione delle specifiche tecniche dell'opera, di rilevante complessità, ed in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni, il controllo delle attività da eseguire.

In ragione della natura e della complessità delle prestazioni, e al fine di evitare che una frammentazione delle stesse ne pregiudichi l'esecuzione a regola d'arte, le prestazioni subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ARTICOLO 9 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna ad assumere almeno **1 dipendente** delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del servizio, o per la realizzazione di attività ad essa connesse o strumentali, appartenente alla categoria dei giovani fino ai 36 anni di età, delle donne o dei lavoratori svantaggiati.

ARTICOLO 10 - GARANZIA PROVVISORIA

Per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

- a. la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 117 del Codice;
- b. la polizza di responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

ARTICOLO 11 - SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio per la presa visione del luogo di intervento e l'identificazione della consistenza di quanto richiesto.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla presente procedura di gara.

Ciascun concorrente, al fine di concordare il giorno e l'ora per l'effettuazione del sopralluogo assistito, dovrà avanzare richiesta di sopralluogo contattando il Rup **Lorenzini Sara** all'indirizzo mail sara.lorenzini@brianzacque.it

Le richieste di sopralluogo dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **12.11.2025**.

Nella richiesta dovranno essere riportati i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; indirizzo *e-mail*; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La risposta verrà inviata mediante lo stesso canale, all'indirizzo mail del concorrente e indicherà data e luogo del sopralluogo.

Il sopralluogo sarà effettuato alla presenza di un incaricato della Stazione Appaltante.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante apposita attestazione.

Saranno esclusi dalla gara gli operatori che non risulteranno, dagli atti in possesso della Stazione Appaltante, aver effettuato il sopralluogo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del concorrente in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 68, comma 9, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

ARTICOLO 12 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo, calcolato sulla base del valore globale stimato dell'appalto, pari a € 90,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2025". Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il mancato pagamento è sanabile mediante soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

ARTICOLO 13 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste

nel presente Disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **11.00** del giorno **14.11.2025**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma. Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nelle Istruzioni operative, di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata tramite PEC e tramite ricevuta di partecipazione scaricabile dalla pagina di conferma di avvenuta partecipazione alla gara.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, co. 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

ARTICOLO 14 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine massimo di 10 giorni naturali e consecutivi affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato,

non superiore a 10 giorni naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ARTICOLO 15 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione, di cui al "Modello 1_Domanda di partecipazione", ed eventuale procura, secondo quanto previsto al successivo punto 15.1;
- 2) documento attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo, secondo quanto previsto al successivo punto 15.1;
- 3) DGUE (Response);
- 4) eventuale dichiarazione sostitutiva, di cui al "Modello 2_Dichiarazione sostitutiva", secondo quanto previsto al successivo punto 15.2;
- 5) documentazione in caso di concordato preventivo, secondo quanto previsto al successivo punto 15.4;
- 6) documento attestante il versamento del contributo all'ANAC di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.5;
- 8) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.6;
- 9) attestazione di sopralluogo di cui al punto 15.7.
- 10) patto di integrità debitamente compilato e sottoscritto per accettazione.

La sottoscrizione della suddetta documentazione deve essere effettuata tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata, secondo quanto previsto dall'art. 13 del presente Disciplinare.

15.1 Domanda di partecipazione ed eventuale procura

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello "**Modello 1_Domanda di partecipazione**" allegato al presente Disciplinare.

L'allegato "Modello 1_Domanda di partecipazione", debitamente compilato, dovrà essere convertito in formato pdf, firmato digitalmente dal/i legale/i rappresentante/i dell'operatore economico e caricato in Piattaforma.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica la forma di partecipazione alla gara tra quelle previste dall'art. 66, co. 1, del Codice con indicazione degli estremi di identificazione del concorrente (denominazione/ragione sociale, forma giuridica, CF e partita IVA, sede legale); in caso di partecipazione in forma associata, il concorrente fornisce i dati identificativi (denominazione/ragione sociale, forma giuridica, CF e partita IVA, sede legale) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara anche:

- a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. In particolare:

Per i professionisti singoli

A. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- B. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- C. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'articolo 34 dell'Allegato II.12 al Codice con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- D. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- E. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- F. organigramma aggiornato di cui all'articolo 35 dell'Allegato II.12 al Codice;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- G. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- H. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'articolo 36 dell'Allegato II.12 al Codice;
- I. organigramma aggiornato di cui all'articolo 36 dell'Allegato II.12 al Codice.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lettere h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

- J. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

- b) *(in caso di RT o consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi, o GEIE o aggregazioni di retisti)* le parti/quote del servizio che in caso di aggiudicazione saranno eseguite dai singoli componenti;
- c) *(in caso di RT o consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi, o GEIE o aggregazioni di retisti)* l'impegno, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 68, co. 2, del Codice, a eseguire le parti del servizio dichiarate ai sensi della precedente lett. b);
- d) *(in caso di RT costituendi)* di impegnarsi in caso di aggiudicazione della gara a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
- e) *(in caso di consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti)* l'impegno degli operatori consorziandi o riunendi, per il caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio o il GEIE;
- f) *(in caso di RT, consorzio ordinario o GEIE, non ancora costituiti)* l'impegno degli operatori consorziandi o riunendi, per il caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- g) ai fini del possesso dei requisiti di cui all'art. 6.1, lett. da a) a e) del presente Disciplinare, il nominativo, la data di nascita, il codice fiscale, il titolo di studio, la qualifica professionale, gli estremi dell'iscrizione all'Albo dei professionisti incaricati dell'espletamento dell'incarico, nonché il possesso degli altri requisiti per essi previsti dall'art. 6.1, lett. da a) a e) del presente Disciplinare e la natura del rapporto giuridico/contrattuale intercorrente con l'operatore economico partecipante alla gara;
- h) *(nel caso di raggruppamenti temporanei)* in ragione di quanto previsto dall'art. 39 dell'allegato II.12 i dati identificativi del giovane professionista (nome, cognome, codice fiscale), quale progettista, laureato

abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione, nonché l'indicazione degli estremi della relativa iscrizione (titolo di studio, data di abilitazione e n. di iscrizione all'albo professionale) e la posizione del giovane professionista nel raggruppamento. NB: i requisiti del giovane professionista non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti;

- i) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico della Stazione Appaltante, reperibile sul sito <http://www.brianzacque.it>, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- j) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al D.M. del 23/06/2022, per quanto applicabili;
- k) di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi sia sulla determinazione della propria offerta;
- l) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- m) di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'art. 9 del presente Disciplinare;
- n) di accettare il patto di integrità scaricabile dai Documenti Amministrativi in Piattaforma;
- o) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- p) il proprio domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 82/05 per le comunicazioni previste nel Disciplinare di gara;
- q) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- r) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al successivo art. 29 del presente Disciplinare;
- s) di autorizzare la Stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, oppure non autorizzare la Stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. In tal caso, il concorrente indica puntualmente nell'ambito della propria offerta tecnica e nell'ambito dei giustificativi, con le modalità stabilite nel presente Disciplinare, le eventuali parti dell'offerta che costituiscono segreti tecnici o commerciali;
- t) le proprie posizioni previdenziali ed assistenziali;
- u) la propria posizione circa l'ottemperanza della Legge 68 del 12/03/1999 art. 17 (art. 94, comma 5 lett. b) D.Lgs. 36/2023);
- v) di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale di cui all'articolo 6.2 e all'articolo 6.3 del Disciplinare di gara;

- w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento;
- x) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla piattaforma.

Fatto salvo quanto di seguito stabilito per le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), c), l), t), u) la domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del d.lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a), e g) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a), c), l), t), u) dovranno essere comunque rese da tutti i soggetti per i quali è prescritta la presentazione del DGUE ai sensi del successivo punto 15.2.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del

contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 Documento di Gara Unico Europeo

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE).

Il concorrente carica in Piattaforma il DGUE.

Il DGUE deve essere presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o costituendi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e da tutti i retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi cooperativi, consorzi di artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Il concorrente dovrà caricare un'unica cartella .zip (o equivalente) contenente un DGUE distinto per ogni componente del concorrente con forma plurisoggettiva (nei termini di cui sopra) e per ogni eventuale ausiliaria.

Gli Operatori Economici potranno generare il DGUE Response in formato xml a partire dalla Request messa a disposizione in documentazione di gara.

Con il DGUE il legale rappresentante dell'operatore economico o un suo procuratore attesta il possesso dei requisiti generali (anche per sé e per tutti i soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice) e speciali per la partecipazione alla procedura.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui sopra.

Nel caso in cui il legale rappresentante, o il procuratore, del concorrente non intenda rendere, mediante la compilazione del DGUE, le dichiarazioni sostitutive ex art. 94, commi 1 e 2, del Codice e art. 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice, anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, detti soggetti sono tenuti a rendere in proprio la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con cui attestano di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 94, commi 1 e 2, del Codice e all'art. 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice, in conformità all'allegato "**Modello 2_Dichiarazione sostitutiva**" allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Avuto riguardo al requisito di cui al punto 6.3 del presente Disciplinare, l'operatore economico dovrà riportare all'interno del DGUE, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi l'oggetto, il destinatario, il periodo, la descrizione (dando chiara evidenza delle categorie/ID opere e del grado di complessità) e l'importo dei lavori cui il servizio si riferisce.

15.3 Documento attestante il versamento del contributo all'ANAC

Il concorrente dovrà presentare copia del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui al precedente punto 12.

15.4 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14

L'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, a integrazione di quanto indicato nel DGUE, dichiara gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, co. 4 e 5, del d.lgs. n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. sopra citato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.5 Documentazione in caso di avvalimento

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il DGUE dell'impresa ausiliaria in cui la stessa rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale e quelle in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; il DGUE dovrà essere sottoscritto con firma digitale;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, di cui all'art. 104, co. 4, del Codice, sottoscritta digitalmente dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- 3) originale o copia autentica del contratto di avvalimento in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 104, co. 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

N.B. Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.6 Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

- dichiarazione – da rendere all'interno del modello "Modello 1_Domanda di partecipazione" - delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione – da rendere all'interno del modello "Modello 1_Domanda di partecipazione" – delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazioni – da rendere all'interno del modello "Modello 1_Domanda di partecipazione" - rese da ciascun concorrente, attestanti:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione – da rendere all'interno del modello "Modello 1_Domanda di partecipazione" - che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione - da rendere all'interno del modello "Modello 1_Domanda di partecipazione" - delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione – da rendere all'interno del modello "Modello 1 – Domanda di partecipazione" – delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione – da rendere all'interno del modello "Modello 1_Domanda di partecipazione" – delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete all'interno del modello "Modello 1_Domanda di partecipazione", attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15.7 Attestazione di sopralluogo

Il concorrente dovrà presentare copia della attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo rilasciata dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11 del Disciplinare.

ARTICOLO 16 - OFFERTA TECNICA

Nella busta telematica "B – OFFERTA TECNICA" deve essere contenuta l'Offerta Tecnica predisposta osservando la struttura del "**Modello 3_Offerta Tecnica**", allegato al presente Disciplinare e redatta in lingua italiana.

L'offerta tecnica sarà valutata con i criteri di cui all'art. 18.

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della documentazione facente parte dell'offerta tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di segreti tecnici e commerciali.

Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, **a pena di esclusione dell'offerta**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Si precisa che ogni riferimento nella documentazione tecnica ad elementi che in qualsiasi modo consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o attinenti alla percentuale di ribasso offerta, sarà considerata causa di esclusione e ciò al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica.

ARTICOLO 17 - OFFERTA ECONOMICA

La valutazione delle offerte economiche verrà gestita offline dalla Stazione Appaltante.

Poiché le formule di aggiudicazione proposte dalla piattaforma SINTEL per la valutazione dell'offerta economica non sono adeguate alle necessità della Stazione Appaltante, nell'apposito campo obbligatorio "Offerta economica" presente sulla piattaforma Sintel, l'operatore economico dovrà inserire – in cifre – unicamente un valore fittizio, quale ad esempio 0,1. **Tale valore non è significativo e non dà punteggio ma serve esclusivamente per consentire al sistema la conclusione del processo di ammissione dell'offerta previsto dalla piattaforma SINTEL.**

Ciò premesso, all'interno del "form" online previsto nel sistema Sintel al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente dovrà indicare:

- nel campo obbligatorio "*Offerta economica*" un valore fittizio, per le motivazioni sopra espresse;

- nel campo “di cui costi del personale”, l'operatore deve inserire il valore 0;
- nel campo “di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza”, dovrà essere riportato il valore degli oneri di sicurezza che, per la presente procedura è pari a € 0,00

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma nello Step Offerta economica.

Per effettuare il caricamento dell'offerta economica, il concorrente, a pena di esclusione, dovrà inserire in Piattaforma l'offerta economica predisposta secondo il modello “**Modello 4_Dichiarazione di Offerta Economica**” allegato al presente Disciplinare, indicando/dichiarando:

- a) il ribasso percentuale unico che l'operatore economico offre rispetto all'importo ribassabile a base di gara (pari a 235.685,05, oltre IVA e oneri previdenziali);
- b) che l'offerta presentata, nella sua globalità, si intende valida ed impegnativa per 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa, eventualmente prorogabile di altri 90 giorni, su richiesta della Stazione Appaltante, nel caso in cui al momento della scadenza del predetto termine non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- c) che l'offerta tiene conto e s'intende comprensiva di tutti gli oneri necessari per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il “Modello 4_Dichiarazione di Offerta Economica”, una volta compilato, deve essere trasformato in formato pdf e firmato digitalmente.

Il “Modello 4_Dichiarazione di Offerta Economica” deve essere sottoscritto digitalmente secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1

Precisazioni

- (1) Per il ribasso di cui alla precedente lett. a) verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.
- (2) Non sono ammesse offerte al rialzo, condizionate o plurime.

ARTICOLO 18 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108, comma 2, lett. b) del Codice, individuata con la seguente formula:

$$P_i = \sum_{j=1}^n V_{ij} * W_j$$

Dove:

- P_i è il punteggio totale attribuito al concorrente *i-esimo*
- V_{ij} sono coefficienti compresi fra 0 ed 1, attribuiti dalla commissione al concorrente *i-esimo* per ogni criterio/sottocriterio di valutazione *j*
- W_j sono i fattori ponderali per ciascun criterio/sottocriterio *j*. La somma di tutti i fattori ponderali deve essere uguale a 100

con attribuzione a ogni singola offerta dei punteggi previsti per i criteri di valutazione di seguito elencati e specificati nel dettaglio:

CRITERI DI VALUTAZIONE		Punteggio massimo attribuibile W_j
OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI)	1. Professionalità e adeguatezza dell'offerente	40
	1A: Attività similari pregresse di progettazione di fattibilità tecnica economica	15

	<i>1B: Attività similari pregresse svolte in fase di Direzione Lavori e assistente al RUP</i>	15
	<i>1C: Attività similari pregresse svolte in fase di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva e assistenza al RUP</i>	10
	2. Referenze di progetti realizzati di filtrazione terziaria meccanica	10
	3. Risorse umane e organigramma	15
	4. Possesso della certificazione di parità di genere	1
	5. Possesso dell'attestazione di conformità ESG	2
	6. Presenza di esperto CAM certificato nel gruppo di lavoro	2
OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)	Ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara	30
PUNTEGGIO TOTALE		100

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella tabella con la relativa ripartizione dei punteggi che saranno attribuiti come discrezionale dalla commissione giudicatrice.

Si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, poiché si dimostra che il concorrente ha redatto progetti o ha compiuto in generale servizi d'ingegneria e architettura, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la Stazione Appaltante.

Il punteggio concernente la professionalità e all'adeguatezza dell'offerta sarà suddiviso nei seguenti criteri:

1. Professionalità e adeguatezza dell'offerente (max 40 punti)

Si chiede la compilazione del modello offerta tecnica allegato al presente disciplinare all'interno del quale trovano spazio le schede progetto.

Ciascuna scheda progetto, rappresentante un servizio svolto, dovrà essere costituita da un massimo complessivo di **4 (quattro) facciate in formato A4** scritte in interlinea singola con carattere "pagina A4 arial 11/times new roman 12, 36+/-2 righe".

Tale documentazione può riguardare, nel caso di Concorrente costituito da soggetti riuniti temporaneamente oppure da riunirsi, realizzazione di progetti, singolarmente considerati, prestati da uno qualsiasi dei soggetti che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo.

A ogni scheda progetto è possibile allegare, se disponibile, il certificato di buon esito della prestazione emessa dal committente. Tali certificati non saranno conteggiati ai fini del n° di facciate A4 oggetto delle presenti schede progetto.

Tale criterio è così suddiviso:

1A. Attività similari pregresse di progettazione di fattibilità tecnica economica

Compilazione di n. **3 schede progetto** riguardanti servizi di progettazione di fattibilità tecnica economica ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra gli interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Sarà valutata la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico per ciascuna competenza e in modo integrato tra le varie specializzazioni richieste.

Descrivere brevemente il servizio svolto, indicando dati sintetici dell'opera progettata (è possibile allegare schemi, grafici per contestualizzare il progetto), il livello di approfondimento del servizio.

Nel complesso saranno preferite e si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti il livello di professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, poiché si deve dimostrare che il concorrente ha redatto progetti che rispondono meglio a quanto previsto dalla stazione appaltante.

Si precisa che tutte e tre le categorie d'opera principali (S03, IB07, IA03) dovranno essere presentate come referenze, ma non necessariamente tutte contemporaneamente sulla medesima scheda progetto.

Nello specifico saranno preferite:

- Progetti di fattibilità tecnico economica secondo il DLgs 36/23;
- Analogie impiantistiche e di processo (impianto di depurazione, comparto di filtrazione terziaria a dischi);
- Analogie strutturali e civili (revamping di opere esistenti con adattamento alla nuova tecnologia);
- Complessità dell'opera equivalente o superiore;
- Schede progetto con due o più categorie d'opera principali;
- Incarichi completati e con certificato di buon esito;
- Presenza di figure professionali specifiche e che saranno poi dedicate anche alla verifica del progetto posto a base di gara;
- Progettazione eseguita con supporti di modellazione informatica.

1B. Attività similari pregresse in fase di Direzione Lavori e assistenza al RUP

Compilazione di n. **3 schede progetto** riguardanti servizi di Direzione Lavori ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Si precisa che tutte le schede progetto dovranno essere inerenti a servizi svolti presso impianti di depurazione trattamento acque reflue.

Nello specifico, saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le attività similari e pregresse svolte, esplicitando:

- Modalità di espletamento del servizio di Direzione Lavori eseguito con rendicontazione in BIM, numero di figure messe a disposizione (assistente DL, DO, ispettori), frequenza in campo (preferenziale almeno un assistente DL sempre presente in cantiere a rotazione e sulla base delle lavorazioni previste). Allegare organigramma del gruppo di lavoro;
- Modalità di rendicontazione verso la stazione appaltante e gli enti autorizzativi, periodicità delle riunioni di coordinamento tra impresa e stazione appaltante, predisposizione dei verbali (coordinamento e conformità), modalità di gestione delle riserve e di eventuali varianti in corso d'opera, modalità di gestione delle non conformità;
- Maggiori dimensioni del servizio, con riferimento all'estensione e all'importo dell'intervento in relazione al quale lo stesso risulta essere stato svolto ed autorizzato, dandone evidenza.

1C. Attività similari pregresse in fase di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva e assistenza al RUP

Compilazione di n. **2 schede progetto** riguardanti servizi di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico.

Si precisa che tutte le schede progetto dovranno essere inerenti a servizi svolti presso impianti di depurazione trattamento acque reflue.

Nello specifico, saranno ritenute più adeguate quelle offerte la cui documentazione illustra in modo preciso, convincente ed esaustivo le attività similari e pregresse svolte, esplicitando:

- Modalità di espletamento del servizio di Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, periodicità dei controlli effettuati, numero di figure messe in campo, modalità di rendicontazione verso la stazione appaltante, predisposizione dei verbali;
- Maggiori dimensioni del servizio, con riferimento all'estensione e all'importo dell'intervento in relazione al quale lo stesso risulta essere stato svolto ed autorizzato, dandone evidenza.

2. Referenze di progetti realizzati di filtrazione terziaria meccanica (max 10 punti)

Saranno ritenuti preferenziali i concorrenti che attesteranno di aver realizzato progetti PFTE secondo DLgs 36/23 o ancor meglio esecutivi secondo DLgs 36/23 di filtrazione terziaria meccanica.

È richiesto di indicare le referenze progettuali, fino ad un massimo di 10 referenze, nello specifico: titolo del progetto, impianto di depurazione su cui è stato realizzato, dimensione dell'impianto e portata trattata, nominativo di un referente (RUP del progetto).

3. Risorse umane e organigramma (max 15 punti)

Dovranno essere indicati l'elenco dei professionisti e del personale coinvolto personalmente, responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualifiche personali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi d'iscrizione all'albo professionale delle persone incaricate.

Saranno ritenute più adeguate quelle offerte che individuino un'organizzazione del gruppo di lavoro adeguata agli obiettivi che la Stazione Appaltante intende perseguire e che preveda figure professionali con esperienza specifica nella gestione d'interventi analoghi a quello oggetto di affidamento per tipologia, complessità e specializzazione.

Dovrà essere allegato un organigramma dell'intero gruppo di lavoro adibito all'espletamento sia del servizio di progettazione, uno per ciascuna disciplina (impianti, strutture), sia del servizio di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase esecutiva.

Si richiede inoltre di indicare le figure professionali e la struttura organizzativa messa a disposizione per la Modellazione Informatica (BIM) per l'espletamento del servizio di progettazione, comprensiva di indicazione del livello di esperienza e progetti realizzati.

È possibile allegare i CV dei professionisti incaricati, evidenziando analogie di servizi svolti.

Nel complesso non potranno essere superate le 30 pagine, con carattere pagina A4 arial 11/times new roman 12, 36+/-2 righe.

Saranno preferiti professionisti già coinvolti nei servizi oggetto nel criterio di valutazione 1.

È preferibile un gruppo di lavoro ben strutturato e con esperienze pregresse in progettazione di impianti di depurazione aventi caratteristiche simili (dimensioni, trattamento terziario con supporto meccanico). Pertanto, durante lo svolgimento dell'incarico il livello di professionalità dichiarato in fase di offerta non potrà subire modifiche.

4. Possesso della Certificazione di parità di genere (max 1 punti)

Il concorrente dovrà dichiarare il possesso o meno della certificazione UNI/PdR 125:2022, in conformità all'art. 108, co. 7 del Codice. Tale certificazione dovrà essere allegata all'interno dell'offerta tecnica.

Nel caso di RTC/GEIE/Consorzi ordinari, il criterio premiale è attribuito quando almeno un operatore economico associato ne sia in possesso. Nel caso di consorzi, il requisito criterio premiale è attribuito quando il Consorzio o almeno una consorziata ne sia in possesso.

Il punteggio di natura tabellare verrà assegnato come segue:

Certificazione di parità di genere rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022	
Azienda Certificata	Punteggio P_{C1(x)}
Assenza di certificazione di parità di genere rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022	0
Possesso di certificazione di parità di genere rilasciata in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022	1

5. Possesso dell'attestazione di conformità ESG (max 2 punti)

Il concorrente, in conformità all'art. 2.7.4 del D.M. 23 giugno 2022, dovrà essere stato sottoposto ad una valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics").

A tal fine l'operatore economico presenta un'attestazione di conformità al presente criterio, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".

Nel caso di di RTC/GEIE/ConSORZI ordinari, il criterio premiale è attribuito quando almeno un operatore economico associato ne sia in possesso. Nel caso di consorzi, il requisito criterio premiale è attribuito quando il Consorzio o almeno una consorziata ne sia in possesso.

Il punteggio di natura tabellare verrà assegnato come segue:

Attestazione di conformità ESG	Punteggio P_{C1(x)}
Assenza di attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".	0
Possesso di attestazione di conformità, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17029, UNI ISO/TS 17033 e UNI/PdR 102 e a uno schema (programma) di verifica e validazione quale ad esempio "Get It Fair-GIF ESG Rating scheme".	2

6. Presenza di esperto CAM certificato nel gruppo di lavoro (max 2 punti)

Il concorrente, in conformità all'art. 2.7.1 del D.M. 23 giugno 2022, dovrà includere nel gruppo di lavoro, specificato in organigramma, un esperto sugli aspetti ambientali ed energetici degli edifici, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Tale certificazione di competenza è basata sugli elementi di valutazione della sostenibilità e i contenuti caratteristici dei diversi protocolli di sostenibilità energetico-ambientale degli edifici (rating systems) esistenti a livello nazionale o internazionale, ad esempio quelli di cui al par. "1.3.4- Verifica dei criteri ambientali e mezzi di prova", oppure su norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali.

Il punteggio di natura tabellare verrà assegnato come segue:

Esperto CAM certificato nel Gruppo di lavoro	Punteggio P_{C1(x)}
<u>Assenza all'interno del team di progettazione di un professionista certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO /IEC 17024 od equivalente</u>	0

<u>Presenza all'interno del team di progettazione di un professionista certificato da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO /IEC 17024 od equivalente</u>	<u>2</u>
--	----------

OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI)

Per la determinazione del coefficiente Vi saranno impiegate le seguenti formule:

Se $R_i < R_{med}$

$PE_i = (R_i / R_{med})^\alpha \cdot X$

Se $R_i > R_{med}$

$PE_i = X$

ove:

PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;

R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

R_{med} = media ribassi offerti;

α = coefficiente pari a 0,3;

X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

Considerato che la formula stabilita dalla norma dettata dall'art.2-bis dell'allegato I.13 non prevede il caso del ribasso offerto uguale al ribasso medio, questa Stazione appaltante ritiene che tale caso sia equiparabile al maggiore, quindi:

Se $R_i = R_{med}$

$PE_i = X$

Il punteggio ottenuto determina il punteggio totale dell'offerta economica (PE).

Si precisa che una offerta pari a zero determinerà l'attribuzione di 0 (zero) punti.

Nel complesso non saranno ammesse offerte economiche in aumento, parziali o condizionate.

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

I coefficienti V_j per le offerte i-esime saranno determinati:

Nel caso in cui le **offerte da valutare siano pari o superiori a tre** i coefficienti sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa tramite il metodo del "confronto a coppie", utilizzando, per ciascun elemento di valutazione, la tabella triangolare che contiene tante caselle quante sono le possibili combinazioni fra tutte le offerte prese a due a due. Per ciascun requisito ogni commissario valuta quale delle due proposte, che formano ciascuna coppia, sia da preferire.

Tenendo conto che la preferenza tra un elemento e l'altro può essere più o meno forte, attribuisce un punteggio che varia da 1 (parità), a 2 (preferenza minima), a 3 (preferenza piccola), a 4 (preferenza media), a 5 (preferenza grande), a 6 (preferenza massima). In caso di incertezza di valutazione sono attribuiti punteggi intermedi.

Per ciascuna coppia, il singolo commissario indica nella tabella triangolare chi è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, si assegna un punto a entrambe. Una volta terminata la valutazione, ogni commissario sommerà, per ogni elemento di valutazione, i valori attribuiti a ciascun'offerta. Saranno in seguito sommati, per ciascun elemento di valutazione, i valori attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari: tali somme provvisorie saranno trasformate in coefficienti definitivi, riportando a 1 la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima calcolate.

Nel caso in cui le offerte da **valutare siano inferiori a tre**, i coefficienti saranno calcolati dalla media dei coefficienti provvisori, compresi tra 0 ed 1, attribuiti dai singoli commissari secondo i seguenti criteri:

PESO	VALUTAZIONE
0,0 – 0,1	Assoluta carenza della documentazione presentata e/o riproduzione pedissequa di documenti; informazioni assenti; documentazione che contrasta con le finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.
0,2 – 0,4	Grave insufficienza della documentazione presentata, scarse informazioni e/o informazioni contraddittorie; documentazione che non risponde alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.
0,5 – 0,6	Documentazione appena sufficiente; informazioni limitate; documentazione da cui si ricava con sufficienza l'aderenza alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.
0,7 – 0,8	Buona presentazione della documentazione; informazioni adeguate; documentazioni da cui si ricava una moderata aderenza alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.
0,9 – 1	Ottima presentazione della documentazione; informazioni complete; documentazioni da cui si ricava una forte aderenza alle finalità poste dalla S.A. nell'illustrazione del criterio.

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ciascun sub-criterio, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti, sarà attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

In caso di una sola offerta, si procederà con la media dei coefficienti provvisori, compresi tra 0 ed 1, attribuiti con le stesse modalità di cui al caso di offerte inferiori a 3, da ciascun singolo commissario, senza procedere a riparametrare ad 1 la stessa.

Sarà aggiudicato il servizio in oggetto al concorrente che avrà ottenuto il punteggio massimo complessivo dato dalla somma tra la parte tecnica ed economica.

Quanto specificato nell'offerta tecnica diverrà termine contrattuale per la verifica del buon servizio e l'applicazione di penali etc.

Si ribadisce che ogni riferimento nella documentazione tecnica ad elementi che in qualsiasi modo consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o attinenti alla percentuale di ribasso offerta, sarà considerata causa di esclusione e ciò al fine di garantire la segretezza dell'offerta economica.

L'offerta tecnica presentata dai Concorrenti verrà valutata da una commissione all' uopo costituita.

ARTICOLO 19 - COMMISSIONE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP, se del caso, si avvale dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

ARTICOLO 20 - SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **17.11.2025** alle ore **10.00**. Tale sessione potrà, se necessario, essere aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del Codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ARTICOLO 21 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara, nella prima seduta pubblica, procederà a verificare il tempestivo deposito delle offerte pervenute e all'apertura della documentazione amministrativa presentata, scaricando dalla piattaforma Sintel la documentazione prodotta dai concorrenti e verificando esclusivamente la presenza dei documenti amministrativi previsti dal presente Disciplinare.

Al termine di questa operazione il seggio di gara procederà in seduta riservata al controllo e alla verifica del contenuto della busta amministrativa, verificandone la completezza e la conformità a quanto richiesto nel presente Disciplinare e attivando la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ARTICOLO 22 - APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE "B E C" E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica e alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente Disciplinare.

Successivamente consegnerà gli atti alla Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e composta da un numero dispari di membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti presentati e all'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica secondo i criteri e le modalità sopra descritte.

Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, il Seggio di gara, in seduta pubblica, comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, il Seggio di gara procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara, dando lettura dei ribassi offerti, e quindi all'attribuzione dei relativi punteggi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà a richiedere offerte migliorative sul prezzo; successivamente, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto all'art. 24 del presente Disciplinare di gara.

L'Offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ARTICOLO 23 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Tali calcoli saranno effettuati solo ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, se del caso avvalendosi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ARTICOLO 24 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante anche copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 82/2005 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'articolo 1, comma 148 della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 co. 1 del Codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello nei casi di cui all'art. 124, co. 1, del Codice, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, co. 2, del Codice.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso, di sospendere e/o interrompere la procedura e/o di non procedere all'aggiudicazione definitiva e/o di revocarla, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti a rimborsi, indennizzi, compensi o risarcimenti.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare il presente appalto anche in presenza di un'unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.

ARTICOLO 25 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Gli atti, i dati e le informazioni di gara sono resi disponibili ai partecipanti alla procedura secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del Codice, la stazione appaltante rende disponibile la documentazione omettendo le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile l'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

ARTICOLO 26 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo per la Regione Lombardia, sede di Milano, Via Corridoni.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e dall'interpretazione del contratto di appalto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Monza, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 27 - INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Brianzacque, in qualità di Stazione Appaltante, esegue i trattamenti dei dati personali necessari alla partecipazione al presente appalto e alla conseguente esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate all'espletamento della presente procedura.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

A - Titolare del trattamento: Brianzacque s.r.l., con sede Monza Viale E. Fermi 105 (email: privacy@brianzacque.it).

B – Responsabile della Protezione dei dati (RPD/DPO) è individuato ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del GDPR. Il DPO è reperibile presso la sede del Titolare e via email dpoprivacy@brianzacque.it

C - Finalità del trattamento dei dati e conferimento

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alle procedure per l'affidamento dell'appalto, nonché, con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi e relativi adempimenti. Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì

necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura di gara e/o l'attribuzione dell'incarico, ovvero la stipula, la gestione e l'esecuzione del contratto.

D - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne la massima sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

E - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali effettuato è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);
3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e del GDPR).

F - Dati oggetto di trattamento

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera C della presente informativa. Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati giudiziari, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

G - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali saranno comunicati a soggetti che tratteranno i dati in qualità di Titolari autonomi del trattamento, o Responsabili del trattamento (art. 28 GDPR) e trattati da persone fisiche (art. 29 GDPR) che agiscono sotto l'autorità del Titolare e dei Responsabili sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento. I dati saranno comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:

- a) Dipendenti, collaboratori e consulenti della società e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge
- b) Autorità competenti per adempimenti di obblighi di legge e/o di disposizioni di organi pubblici, su richiesta
- c) Istituti bancari e assicurativi per adempimenti amministrativi connessi all'esecuzione dei contratti;
- d) Gestore della piattaforma informatica, se utilizzata;
- e) Soggetti che assistono, anche occasionalmente, il Titolare nella gestione del Sistema Informativo e delle reti di telecomunicazioni (compresa posta elettronica)

I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

La diffusione dei dati può essere effettuata sul sito web della società, nella sezione "Società trasparente", nonché nelle ulteriori ipotesi previste in materia di trasparenza ed anticorruzione.

H - Trasferimento dei dati

I dati non saranno trasferiti in Stati terzi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

I - Periodo di conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto; successivamente i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, ovvero, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

L - Diritti dell'interessato

L'interessato potrà esercitare i diritti come espressi dagli artt. 15 e s.s. GDPR, contattando il DPO/RPD o il Titolare del trattamento agli indirizzi email indicati. In particolare, l'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di chiedere l'accesso ai Suoi dati personali (art.15), la rettifica (art.16), la cancellazione degli stessi (art.17), la limitazione del trattamento (art.18). Il titolare del trattamento comunica (art. 19) a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda. Nei casi previsti ha il diritto alla portabilità dei suoi dati (art.20). Nel caso in cui ritenga che il trattamento dei dati personali effettuato dal Titolare avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, l'interessato ha diritto di presentare un reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy <https://www.garanteprivacy.it/>), o di adire le opportune sedi giudiziarie.

13.10.2025

L'Amministratore Delegato
Enrico Boerci

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa